

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)
---	---	--

**SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE REGIONI A
STATUTO SPECIALE ED ALLE PROVINCE AUTONOME
(OTTOBRE - NOVEMBRE 2021)**

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---


Indice delle pronunce

- 1. Corte costituzionale, sentenza 24 settembre 2021, n. 187**
- Esame della pronuncia
- 1. La norma oggetto di impugnazione.....
- 2. L’esame nel merito: La disciplina statale sulla riclassificazione degli strumenti programmatori del FSC è riportabile alla competenza esclusiva statale e pertanto non viola il principio di leale collaborazione
- 2. Corte costituzionale, sentenza 5 novembre 2021, n. 209**
- Esame della pronuncia
- 1. La norma oggetto di impugnazione.....
- 2. L’esame nel merito: La scelta dei direttori generali e dei commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario deve essere effettuata secondo la disciplina statale.....
- 3. L’intervento del legislatore regionale con la legge regionale n. 17 del 2021

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

1. Corte costituzionale, sentenza 24 settembre 2021, n. 187

MATERIA	Bilancio e contabilità pubblica, regioni
OGGETTO	Art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022)
RICORRENTE	Regione Siciliana
RESISTENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	<p>1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e agli artt. 3, 5, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 1, comma 316, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 634 a 658 e da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., all'art. 36 dello statuto reg. Siciliana e al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), in relazione agli artt. 3, 41 e 53 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;</p> <p>4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, lettera a), della legge n. 160 del 2019, promosse dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 5, 118, 119 e 120, Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, con il ricorso indicato in epigrafe;</p>

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

Le norme oggetto di impugnazione sono l'art. 1, commi 309, lettera a), 316, lettera a), da 634 a 658, da 661 a 676 e 875 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).


2. L'ESAME NEL MERITO: LA DISCIPLINA STATALE SULLA RICLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI PROGRAMMATORI DEL FSC È RIPORTABILE ALLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE E PERTANTO NON VIOLA IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

La Corte esamina l'art. 1, comma 309, lettera a) della legge n. 160 del 2019, che ha innovato l'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, prevedendo che l'Agenzia per la coesione territoriale sia tenuta a procedere, per ciascuna amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul «Fondo per lo sviluppo e coesione» (FSC), ad una riclassificazione degli strumenti programmatori relativi alle risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, «sentite» le amministrazioni interessate.

Nella formulazione originaria dell'art. 44, comma 1 del d.l. n. 34 del 2019 non era prevista alcuna forma di collaborazione tra Agenzia e enti interessati, mentre la legge di conversione aveva previsto lo strumento dell'intesa. La disposizione impugnata, declassando l'intesa ad un mero «parere», è contestata dal ricorrente perché avrebbe espropriato della potestà decisionale le amministrazioni titolari di risorse a valere sul FSC. La Regione Siciliana contesta, pertanto, la violazione degli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto speciale, nonché il principio di leale collaborazione. Ulteriori censure riguardano gli artt. 14, lettera o) e 15 dello Statuto speciale in relazione alla competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «circostrizione, ordinamento e controllo degli enti locali».

La Corte ritiene non fondate le censure della Regione. La Regione Siciliana considera che il FSC interseca numerose competenze regionali che imporrebbero la partecipazione della Regione al processo decisionale, in ossequio al principio di leale collaborazione.

La Corte rammenta come il FSC è stato istituito con il decreto legislativo n. 88 del 2011, con il fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona. Specifico obiettivo del FSC è quello di dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, in espressa attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost., secondo il quale «[p]er promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».

Per ricondurre un finanziamento statale a tale disposizione costituzionale (sentenza n. 189 del 2015) è necessario:

- 1) che si tratti di interventi aggiuntivi rispetto al finanziamento normale delle funzioni amministrative spettanti all'ente territoriale (art. 119, quarto comma, Cost.);
- 2) che tali interventi si riferiscano a finalità di perequazione e garanzia enunciate nella norma costituzionale o, comunque, a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni;
- 3) che le relative risorse non siano indirizzate alla generalità degli enti territoriali ma solo a determinati enti territoriali o a categorie di enti.

In mancanza di tali requisiti, si configurerebbe un'ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni degli enti locali.

Il FSC presenta tutte le caratteristiche sopra indicate.


La disposizione in esame ha delineato le modalità di riclassificazione dei documenti programmatori relativi a tre distinti cicli di programmazione del FSC. La finalità è quella di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti a valere sulle risorse del FSC e accelerarne la spesa. La moltitudine dei documenti programmatori collegati ai cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020 è stata sostituita con un unico «Piano sviluppo e coesione» per «ciascuna» amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana, garantendosi «modalità unitarie di gestione e monitoraggio».

Il compito di riclassificazione dei piani di sviluppo e coesione e di sottoporli all'approvazione del CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) è stato affidato all'Agenzia per la coesione territoriale istituita dall'art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013, che opera sotto la vigilanza del Ministero delegato per la politica di coesione e di cui fanno parte il direttore generale, un comitato direttivo e un collegio dei revisori dei conti, assicurandosi, nel comitato direttivo, una adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali. Ai sensi del D.P.C.M. 9 luglio 2014 con cui è stato approvato lo statuto dell'Agenzia, si è precisato che i due rappresentanti delle amministrazioni territoriali sono designati dalla Conferenza unificata, uno in rappresentanza delle Regioni e l'altro degli enti locali.

La Corte afferma, pertanto, che la norma in esame opera nell'ambito della competenza legislativa esclusiva statale in materia di "perequazione delle risorse finanziarie" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Per tale ragione non è fondata la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato il ricorso agli strumenti di raccordo istituzionale non è costituzionalmente imposto (sentenze n. 208 del 2020 e n. 137 del 2018). Nell'ambito di un intervento statale "speciale", ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost., spetta al legislatore statale definire lo schema procedimentale più adeguato (sentenza n. 189 del 2015), che può opzionalmente prevedere meccanismi collaborativi con le Regioni.

La disciplina in esame ha effettivamente previsto delle forme di partecipazione sia sulla specifica attività di riclassificazione demandata all'Agenzia per la coesione territoriale, ma anche sulle fasi procedurali collegate destinate alle scelte per l'impiego e la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC. In tal senso l'art. 1, commi da 703 a 706,

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

della legge n. 190 del 2014 ha stabilito che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi a tematiche nazionali individuate in collaborazione con la Conferenza Stato-Regioni. Inoltre gli specifici piani operativi sono definiti da una cabina di regia composta da rappresentanti degli enti territoriali e per la realizzazione degli interventi è prevista la possibilità di stipulare accordi istituzionali con le Regioni e le amministrazioni competenti.

Sulla procedura di riclassificazione prevista dalla disposizione impugnata, pur non essendo più prevista l'intesa, le amministrazioni interessate sono sentite nella procedura di riclassificazione, funzionale alla elaborazione del citato «Piano sviluppo e coesione» destinato a sostituire i numerosi documenti programmatori precedentemente adottati. Tali amministrazioni sono sentite anche per quegli interventi non ancora dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, che possono essere inseriti nel «Piano sviluppo e coesione» se valutati positivamente dalla Presidenza del Consiglio e dall'Agenzia.


Inoltre, le amministrazioni interessate:

- a) sono responsabili della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli già finanziati;
- b) costituiscono i comitati di sorveglianza con compiti di attuazione e valutazione dei piani operativi;
- c) possono esprimere la propria posizione in seno all'Agenzia per la coesione territoriale, il cui comitato direttivo prevede la loro partecipazione.

In sintesi le amministrazioni interessate sono ampiamente coinvolte nelle varie attività di programmazione, gestione e attuazione delle diverse azioni finanziate con il FSC.

Tutte le altre questioni sono state dichiarate inammissibili o è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere.

(sintesi di Carlo Sanna)

	Osservatorio Legislativo Interregionale	Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021 Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)
---	---	--

2. Corte costituzionale, sentenza 5 novembre 2021, n. 209

MATERIA	Sanità pubblica
OGGETTO	Artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore)
RICORRENTE	Presidente del Consiglio dei ministri
RESISTENTE	Regione autonoma della Sardegna
TIPO DI GIUDIZIO	Legittimità costituzionale in via principale
ESITO DEL GIUDIZIO	1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore); 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020; 3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020.


ESAME DELLA PRONUNCIA

1. LA NORMA OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

L'esame della Corte si è concentrato sugli artt. 11, comma 2, 13, comma 1, e 47, comma 9, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).

2. L'ESAME NEL MERITO: LA SCELTA DEI DIRETTORI GENERALI E DEI COMMISSARI STRAORDINARI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO DEVE ESSERE EFFETTUATA SECONDO LA DISCIPLINA STATALE

La Corte ha iniziato la sua analisi dall'art. 11, comma 2, della legge impugnata, ove si prevede che «[i] direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, oppure all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)».

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---


In secondo luogo, la Corte ha esaminato l'art. 13, comma 1, della disposizione censurata, secondo cui «[g]li elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore generale, amministrativo e sanitario sono costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati con apposita deliberazione della Giunta regionale, da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, anche in quiescenza, o del libero foro, abilitati al patrocinio di fronte alle magistrature superiori e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, dei quali uno può essere indicato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali».

Le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 sono state ritenute fondate.

Secondo la Corte, le disposizioni impugnate intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina deve essere ricondotta alla competenza concorrente sulla «tutela della salute». Con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi di direttore generale degli enti del Servizio sanitario nazionale, pertanto, spetta allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale (sentenza n. 159 del 2018), posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale.

La Corte ha sottolineato che il d.lgs. n. 171 del 2016 ha profondamente riformato la procedura di selezione dei direttori generali degli enti del Servizio sanitario, prevedendo un elenco nazionale degli idonei, istituito presso il Ministero della salute e aggiornato ogni due anni sulla base di una valutazione operata da una commissione nazionale, previa pubblicazione di un avviso pubblico di selezione per titoli (art. 1). Alle Regioni spetta poi effettuare un'ulteriore selezione, sempre previo apposito avviso, a cui possono partecipare unicamente gli iscritti nell'elenco nazionale, con una nuova valutazione dei titoli e un colloquio, in esito al quale viene proposta una rosa di candidati, nel cui ambito il Presidente della Regione provvede a scegliere il direttore generale, motivando le ragioni della nomina (art. 2). Il ricorso agli elenchi regionali degli idonei, prima previsto dagli artt. 3 e 3-bis del d.lgs. n. 502 del 1992, resta solo per la nomina dei dirigenti sub-apicali, quali, ad esempio, il direttore amministrativo e il direttore sanitario (art. 3).

È stato, dunque, evidenziato che la legge regionale n. 24 del 2020 prevede la possibilità di conferire l'incarico di direttore generale anche a soggetti inseriti in un apposito elenco regionale (art. 11, comma 2), di cui sono disciplinate le modalità di formazione (art. 13), sulla base di requisiti sovrapponibili a quelli previsti dall'art. 1 del d.lgs. n. 171

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---


del 2016 per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei (ossia il diploma di laurea, una comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, l'attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), pur consentendosi la fissazione di ulteriori requisiti da parte della Giunta regionale.

L'attuazione delle citate disposizioni da parte della Regione autonoma della Sardegna, secondo la Corte, presenta taluni elementi di contraddittorietà. È, infatti, emerso che la deliberazione della Giunta della Regione autonoma della Sardegna del 23 ottobre 2020, n. 52/15, ha regolato la procedura per la formazione dell'elenco regionale degli idonei, sulla cui base effettuare le nomine dei direttori generali. La successiva deliberazione della Giunta regionale del 30 giugno 2021, n. 25/55, invece, ha revocato l'avviso pubblico di selezione di cui alla precedente deliberazione n. 52/15 e non ha fatto più riferimento all'elenco regionale, ma ha regolato le modalità di formazione della rosa regionale degli idonei, richiedendo il necessario inserimento nell'elenco nazionale, sottolineando l'avvenuto aggiornamento di quest'ultimo. È stata così nuovamente configurata una procedura sul modello di quella prevista dal d.lgs. n. 171 del 2016, che prescinde, in virtù dell'aggiornamento dell'elenco nazionale degli idonei, dall'applicazione delle disposizioni impugnate, le quali in ogni caso sono rimaste vigenti. In proposito, la Corte ha evidenziato che, reintroducendo gli elenchi regionali, la Regione autonoma della Sardegna ha eliminato quell'elemento essenziale al fine di garantire l'uniformità delle professionalità dei direttori generali che è la valutazione da parte della Commissione nazionale. La previsione di un elenco unico nazionale di idonei, infatti, è volta a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti.

Dunque, la Corte ha ritenuto che la legislazione regionale non possa introdurre deroghe al procedimento unitario di selezione della dirigenza sanitaria. Invero, le disposizioni del d.lgs. n. 171 del 2016, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono ritenersi idonee a porsi quali principi fondamentali della materia.

L'analisi della Corte ha riguardato anche l'art. 47, comma 9, della legge reg. n. 24 del 2020, secondo cui «i commissari straordinari sono scelti in applicazione [dell']articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche dalla legge 25 giugno 2019, n. 50 [recte: n. 60], e sono in possesso dei seguenti titoli: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato».

È stato evidenziato che l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 prevede la facoltà di scegliere il commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale, anche al di fuori dell'elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale di cui al d.lgs. n. 171 del 2016, fra soggetti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

gestione aziendale, anche in quiescenza. Questa disciplina speciale sarebbe applicabile unicamente alla Regione Calabria.

Secondo la Corte, il rinvio a tale normativa da parte della disposizione impugnata, pertanto, contrasterebbe con il principio stabilito dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, secondo cui il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale, senza possibilità di ricorrere a modalità alternative.


Dunque, anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 9, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 è stata ritenuta fondata.

È stato sottolineato che l'ipotesi del commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale non trovava una specifica disciplina nel d.lgs. n. 502 del 1992, sebbene quasi tutte le Regioni l'avessero prevista con legge, di norma richiedendo per i commissari straordinari i medesimi requisiti stabiliti per l'incarico di direttore generale. L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 171 del 2016, invece, indica espressamente che in tali casi il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale degli idonei.

In proposito, la Corte ha chiarito che le Regioni ben possono disciplinare l'istituto del commissariamento degli enti del Servizio sanitario regionale, per esigenze di carattere straordinario o in ragione di una comprovata e giustificata impossibilità di procedere alla nomina dei vertici aziendali secondo il procedimento ordinario. Tali esigenze possono dipendere anche da interventi di razionalizzazione del sistema sanitario, come nel caso di specie, in cui i commissari straordinari hanno il compito di progettare e pianificare il passaggio dal vecchio al nuovo assetto del Servizio sanitario regionale, svolgendo così funzioni di amministrazione straordinaria con finalità e compiti di transizione all'amministrazione ordinaria.

Orbene, ferma restando, appunto, la legittimità di una previsione siffatta, secondo la Corte, non risulta ammissibile per queste specifiche figure commissariali una disciplina diversa e derogatoria rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016, che non differenzia le modalità di nomina in base alle funzioni che i commissari sono chiamati a svolgere. Anche in tal caso, infatti, si tratta di un aspetto attinente alla selezione della dirigenza sanitaria apicale, riconducibile, quindi, ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» (sentenza n. 87 del 2019).

Dunque, è stato sottolineato che l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 35 del 2019, non può porsi alla base di deroghe previste dalla legislazione regionale, in quanto reca una disciplina straordinaria, volta soltanto ad affrontare le criticità del sistema sanitario della Regione Calabria, e limitata a tale realtà territoriale; questa disciplina è espressione del potere sostitutivo ex art. 120 Cost., oltre che delle competenze statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.» (sentenza n. 233 del 2019).

	<p>Osservatorio Legislativo Interregionale</p>	<p>Seduta in videoconferenza – 25 e 26 novembre 2021</p> <p>Riccardo Francesco Contini – Regione autonoma della Sardegna</p> <p>Sentenze ed ordinanze della Corte costituzionale relative alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (Ottobre – Novembre 2021)</p>
---	--	---

3. L'INTERVENTO DEL LEGISLATORE REGIONALE CON LA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 2021

Per completezza espositiva è necessario precisare che la Regione autonoma della Sardegna ha recepito i principi enunciati dalla Corte, modificando la legge impugnata con la legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), approvata il 27 ottobre 2021, prima del deposito della sentenza (intervenuto il 5 novembre 2021), ma promulgata in data successiva (22 novembre 2021). In particolare, è bene evidenziare che al comma 1 dell'art. 34, della legge regionale n. 17 del 2021:

a) con la lett. e), è stato sostituito il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 24 del 2020, il cui testo, modificato, attualmente recita “2. I direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria).”. In tal modo, è stata rispettata la normativa statale in quanto per la nomina dei direttori generali si dovrà attingere unicamente dall'elenco nazionale;

b) con la lett. h), è stato modificato il comma 1 dell'articolo 13 della disposizione impugnata e in forza di tale modifica le parole “direttore generale, amministrativo e sanitario” sono state sostituite dalle parole “direttore amministrativo e sanitario”. Dunque, gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice aziendali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale potranno essere utilizzati solo per la nomina di direttore amministrativo e sanitario come previsto dalla disciplina statale;

c) con la lett. m), è stato sostituito il comma 9 dell'art. 47 della legge impugnata, che nella nuova formulazione recita: “9. I commissari straordinari sono scelti dall'albo nazionale tra gli idonei alla nomina di direttore generale. In sede di prima applicazione della presente legge, i commissari straordinari sono scelti, nelle more delle nomine dei direttori generali di cui all'articolo 11, comma 2, tra i dirigenti del sistema Regione che siano in possesso dei seguenti titoli: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509 del 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, oppure laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.”. Anche questa modifica ha allineato la disciplina regionale a quella prevista dal legislatore statale, in quanto è previsto che i commissari straordinari siano scelti dall'albo nazionale tra gli idonei alla nomina di direttore generale.

(sintesi di Riccardo Francesco Contini)